

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 10188	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: mesi 5 di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in data 20/03/2013, condanna alla pena di mesi 5 di reclusione.				
2° Grado: Corte di Appello di Caltanissetta sentenza n.1095/14 del 09/12/2014 di conferma del primo grado di giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Obbedendo a disposizioni impartitegli dal datore di lavoro si metteva alla guida di un escavatore per disincastare, facendo leva con una pala, la sponda laterale sinistra di un camion bloccata a causa della ruggine presente sulle cerniere di trattenuta. Successivamente, ultimata la precedente operazione, sempre dietro indicazioni del datore di lavoro procedeva all'apertura manuale della predetta sponda che, a causa delle intense sollecitazioni ricevute, si staccava dalle cerniere di trattenuta -che andavano in frantumi- e precipitava verso il suolo attingendo il piede sinistro.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Nel caso che occupa, la disamina dei motivi del ricorso proposti impone una analisi in punto di contenuto del concetto di colpa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro; in punto di individuazione dei soggetti che, nella suddetta materia, assumono il ruolo di garante dell'incolumità fisica del prestatore di lavoro; nonché in punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente infortunato ad interrompere, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2, il nesso di causalità sussistente tra l'omissione colposa di un garante e l'evento lesivo che ne è derivato. Sotto il primo profilo, si rammenta che la colpa è l'inosservanza di cautele doverose nell'esercizio di attività consentite; e che l'elemento peculiare della responsabilità colposa è che l'offesa non deve essere oggetto di volizione: il concetto di antidoverosità, invero, richiama una nozione di imputazione normativa dell'offesa. In altri termini, il giudizio colposo si sostanzia nel raffronto fra il comportamento effettivamente tenuto dal soggetto agente e il comportamento (ottemperante alla regola cautelare) che

avrebbe potuto e dovuto realizzare. La colpa presenta dunque un profilo oggettivo (l'antidoverosità) e uno soggettivo (la concreta capacità dell'agente di adeguarsi alla regola cautelare). In particolare, la colpa specifica, presa in considerazione dall'art. 43 c.p., comma 1, è determinata dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline concernenti l'esercizio di attività considerate pericolose dall'ordinamento e perciò consentite subordinatamente al rispetto di regole cautelari compendiate in atti normativi (leggi, regolamenti) ovvero provvedimentali (ordini) ovvero codificate in discipline (circolari, regole dell'arte o dell'esperienza). La differenza fra colpa generica e colpa specifica riposa sulla diversa tecnica di redazione del modello legale. Nella prima specie di colpa i concetti di negligenza, imprudenza e imperizia sono concretizzati attraverso la previsione di regole cautelari extragiuridiche di estrazione sociale, paramtrate sulla figura immaginaria del cd. agente modello della stessa condizione sociale e professionale del soggetto attivo. Per converso, nella seconda specie di colpa, come sopra rilevato, le regole cautelari a contenuto preventivo sono codificate in documenti normativi o provvedimentali. In linea di principio, l'osservanza di queste regole esclude il profilo dell'antidoverosità, salvo che residui un margine di colpa generica. Occorre ancora chiarire che per dar luogo all'addebito a titolo di colpa specifica non è sufficiente la mera inosservanza della regola cautelare codificata (profilo oggettivo), ma è altresì necessario che l'autore avesse in concreto la possibilità di evitare il prodursi dell'evento offensivo (profilo soggettivo). Opinando altrimenti verrebbero a profilarsi i contorni di una culpa in re ipsa derivante della mera trasgressione, in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost., comma 1). Ai medesimi fini, è infine opportuno precisare che per configurare l'ascrizione dell'evento a titolo di colpa specifica, è necessario che, a seguito della violazione della regola preventiva trasgredita, si sia prodotta proprio l'offesa che essa mirava a evitare (cd. nesso di congruità fra regola cautelare violata ed evento verificatosi). Quanto poi alla individuazione dei soggetti garanti, si rileva che il legislatore, ha fissato i principi rinvenibili nelle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. Alla stregua di essi il datore di lavoro, è il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa si desume il principio, secondo il quale, in caso di presenza del titolare di una posizione di garanzia costui ha il dovere di attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa. Quanto, infine, alla rilevanza della eventuali condotte negligenti ovvero imprudenti riferibili al dipendente infortunato, occorre osservare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il D.Lgs. n. 81 del 2008 consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Nel caso che occupa l'imputato era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria; la eventuale ed ipotetica condotta abnorme del lavoratore non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del lavoratore non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante era chiamato a governare (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014 Rv. 261108).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile			
Annullamento:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>senza rinvio</i></td> <td style="text-align: center;"><i>con rinvio</i></td> <td style="text-align: center;"><i>con rinvio ai soli fini civili</i></td> </tr> </table>	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>		
Dispositivo: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali di cui ai capi b) e c) perché estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto.				

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.